

Legislazione sulle donne

Dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo* (1948)

- nel preambolo: “*Considerato* che il riconoscimento della dignità inerente **a tutti i membri della famiglia umana** e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo...”
- dall'art.1: “Tutti **gli esseri umani** nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.”
- dall'art.2: “Ad **ogni individuo** spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.”

La legislazione in Italia

- 31 gennaio 1945: riconoscimento del diritto al **suffragio femminile** (prima volta al voto: il *referendum* del 1946 che chiamava a scegliere tra repubblica o monarchia)
- 1948; la *Costituzione* sancisce il principio di **uguaglianza di genere** (art.3, 4, 29, 37, 51)

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Art. 29 – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 51 – Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. *A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.* La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 11 Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

- Legge n.7 del 1963: **divieto di licenziamento in caso di matrimonio**
- Legge n.151 del 1975, legge che **rimodifica il diritto di famiglia**: 1) si fissa a 18 anni l'età minima necessaria per sposarsi; 2) la posizione dei coniugi viene parificata quanto a diritti e doveri: a) cade il principio della "potestà maritale" per cui l'uomo era il "capo della famiglia"; b) cade la "patria potestà", ossia il potere del padre sui figli, trasformata in "potestà dei genitori": è diritto e dovere di entrambi i genitori nutrire, crescere ed educare i figli, rappresentandoli fino a quando raggiungono la maggiore età
- Legge n. 194 del 1978 **sull'aborto**. L'interruzione volontaria di gravidanza è possibile per motivi personali, motivi di salute della donna o del nascituro, motivi legati al concepimento (es. stupro).
- L'uguaglianza formale, lo sappiamo, non sempre si traduce in uguaglianza sostanziale: la presenza delle donne ai vertici delle grandi aziende e in politica è ancora minima, ad esempio. Per questo dal 2003 vige una modifica all'art.51 (vedi sopra) della *Costituzione*: "La Repubblica promuove con appositi provvedimenti e pari opportunità tra uomini e donne". Per questo, anche negli ultimi anni, sono state emanate leggi su temi che sappiamo essere di attualità: contro **la violenza sulle donne** e sulle "**quote rosa**".